

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONT	гі	
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA R	EGIONE SICILIANA	
composta dai magistrati:		
dott. Salvatore Chiazzese	Presidente	
dott. Gioacchino Alessandro	Giudice	
dott. Raimondo Nocerino	Giudice Rel. ed Est.	
ha pronunciato la seguente		
SENTENZA 285/20	24	
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. <b>69408</b>	8 del registro di segreteria,	
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti	di:	
1) La Valle Antonino Maria Domenico (C. F	F. LVLNNN57T06A089Y)	
nato ad Agrigento il 06/12/1957, rapp.to e difeso,	in virtù di procura speciale	
in atti, dall' avvocato Vincenzo Gorgone presso	o cui elett.te domicilia in	
Agrigento al Viale Pietro Nen	ni, 85 - pec:	
vincenzogorgone@avvocatiagrigento.it;		
2) Tronca Francesco Paolo (C.F. TRNFNC59C.	21G273C), nato a Palermo	
il 21/03/1959, rappresentato e difeso, in virtù d	li procura speciale in atti,	
dall'Avv. Santo Spagnolo, con cui elett.te domicil	ia in Palermo via Massimo	
D'Azeglio n. 5 - pec: santo.spagnolo@pec.ordinea	vvocaticatania.it;	
3) Venuti Gervasio (C.F. VNTGVS55E18B	157), nato a Brescia il	
18/05/1955, congiuntamente e disgiuntamente ra	app.to e difeso, in virtù di	
procura speciale rilasciata in calce all'invito a o	dedurre notificatogli, dagli	
Avv. ti Giovanni Immordino (pec: giovanniimmo	ordino@pec.it) e Giuseppe	

2	
Immordino (giuseppeimmordino@pec.it), con cui elett.te domicilia in	
Palermo, alla Via Libertà, 171;	
4) Ficarra Salvatore Lucio (C.F.: FCRSVT64C04F065Y), nato a	
Mazzarino il 04/03/1964, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti,	
dall'Avv. Massimiliano Mangano, con cui elett.te domicilia in Palermo, alla	
Via Nunzio Morello 40 - avv.massimilianomangano@pecavvpa.it;	
5) Lombardo Salvatore (C.F. LMBSVT62L14B429X), nato a Caltanissetta	
il 14/07/1962, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv.	
Nicola Seminara (pec nicola.seminara@pec.ordineavvocaticatania.it) presso	
cui elett.te domicilia in Catania, al Corso delle Province n. 203;	
6) Salvago Beatrice (C.F. SLVBRC62L64A089G) nata ad Agrigento il	
24/07/1962, rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv.	
Rosa Salvago (pec: rosasalvago@avvocatiagrigento.it), con cui elett.te	
domicilia in Agrigento Via Nenni 85;	
7) Fiorentino Antonino (C.F. FRNNNN52P28F299T), nato a Porto	
Empedocle il 28/09/1952 e ivi residente in via Ugo La Malfa n. 1,	
congiuntamente e disgiuntamente rappresentato e difeso, in virtù di procura	
speciale in atti, dagli Avv.ti Patrizia Stallone (pec:	
patriziastallone@pecavvpa.it), Ambrogio Panzarella (pec:	
<u>ambrogio.panzarella@pec.it</u> ) e Alessandro Dagnino (p.e.c.	
alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), presso il quale ultimo elettivamente	
domicilia fisicamente in Palermo, via Quintino Sella n. 77, nonché,	
digitalmente, presso gli indirizzi pec dei nominati difensori.	
Uditi, nell'udienza pubblica del 05.06.2024, il Relatore Primo Ref. Dott.	
Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	

Procuratore Generale Dott. Salvatore Ganci, gli Avv.ti Massimiliano Mangano (per il convenuto Ficarra), Rosa Salvago (per la convenuta Salvago Beatrice), Vincenzo Gorgone (per il convenuto La valle), Nicola Seminara (nell'interesse del convenuto Lombardo), Giovanni Immordino (nell'interesse del convenuto Gervasio), Ficili Laura (nell'interesse del convenuto Tronca e per delega dell'Avv. Santo Spagnolo) ed Amborgio Panzarella (nell'interesse del convenuto Fiorentino). Ritenuto in **FATTO** I. I sigg. La Valle, Tronca, Venuti, Ficarra, Lombardo, Salvago e Fiorentino, tutti funzionari o dirigenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento all'epoca dei fatti per cui è giudizio, sono stati convenuti in questo processo – in forza di atto di citazione depositato l'11.12.2023 e ritualmente notificato – per sentirne affermare la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave e, quindi, ottenerne la condanna, in favore dell'amministrazione di appartenenza, al risarcimento del danno erariale complessivo pari ad euro € 813.875,00, suddiviso, a sua volta, in quote individuali ciascuna pari ad euro 116.267,86. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché spese di giustizia da liquidarsi, queste ultime, in favore dello Stato. I.1. L'odierna platea dei soggetti convenuti, al pari della definitiva ripartizione del danno, è il risultato di un'articolata fase di contestazione preprocessuale dell'addebito. Essa, dipartitasi con l'emissione dell'invito a dedurre del 25.05.2023, sarà scandita nell'ordine: - da una prima comunicazione ex art. 67 co. 7 c.g.c. del 28.08.2023 dipesa dalla sopravvenuta acquisizione agli atti dell'istruttoria di responsabilità

4	
amministrativa di documentazione richiesta all'ASP ovvero acquisita	
d'ufficio (rispettivamente, nelle date del 22.08.2023 e del 28.03.2023 nonché	
del 24.08.2023);	
- dalla emissione, in data 01.09.2023, di un invito a dedurre integrativo nei	
confronti del Sig. Fiorentino Antonino e della Dott.ssa Beatrice Salvago -	
originariamente estranei dalla contestazione pre-processuale – e, quindi,	
dalla comunicazione agli originari invitati di tale sopravvenuta emissione;	
- da una seconda comunicazione ex art. 67 co. 7 c.g.c. nei confronti degli	
agenti amministrativi poi effettivamente convenuti, in dipendenza, stavolta,	
dell'acquisizione agli atti dell'istruttoria in data 21.11.2023, del Decreto del	
Presidente della Regione Siciliana n. 391/SERV. 1/S.G. dell'1/8/2017.	
L'esito della fase pre-processuale comporterà, conclusivamente,	
l'archiviazione della sola posizione dell'invitato dr. Silvio Lo Bosco e la	
ridistribuzione dell'importo totale dell'asserito danno erariale in sette quote	
di pari importo (in luogo delle sei contenute nell'invito a dedurre emesso il	
25.05.2023).	
II. Il danno complessivo contestato – e di cui il Requirente fornisce	
grafica rappresentazione nella tabella di pp. 33 e ss. dell'atto introduttivo –	
corrisponde alla differenza totale che intercorre fra i pertinenti valori medi	
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (d'ora, in poi OMI) - concernenti	
il secondo semestre 2018 e, cioè, l'arco temporale in cui si colloca il	
contratto definitivo di compravendita e permuta datato 07/11/2018 (sul	
quale, infra) – ed il prezzo di acquisto offerto, in seno alla gara ristretta	
celebratasi l'08.03.2016, dall'aggiudicatario Giuseppe Messina (poi	
acquirente per sé e per la società 3MP HOLDING s.r.l.) in relazione a	

5	
molteplici immobili di proprietà ASP Agrigento [siti in: (i) Palermo alla Via	
Sammartino, 128; Roma, rispettivamente, (ii) alla Via Cagliari, n. 42; (iii)	
alla Via Nomentana, n. 44, interno 2; (iii) alla Via Nomentana, n.44, interno	
n. 3 con 1/22 del diritto dominicale sulla unità immobiliare adibita a casa del	
portiere; (iv) alla Via Eleonora D'Arborea, n. 30].	
II.1. La prospettata sottostima del valore venale dei beni pubblici alienati -	
centrale nell'impostazione accusatoria - si inserisce, a sua volta, in una	
composita vicenda amministrativo-contrattuale che condurrà l'ASP di	
Agrigento all'alienazione del compendio immobiliare in sua proprietà a	
fronte di un prezzo costituito sia dal controvalore dei cespiti permutati a suo	
vantaggio dall'acquirente privato sia da un conguaglio in danaro. Il	
controvalore dei beni permutati, in particolare, risulterà quello aggiornato in	
base ad una maggiorazione di euro 40.000,00 corrispondente al valore delle	
opere di adeguamento apportatevi dal medesimo privato acquirente prima	
della stipula del contratto definitivo.	
III. Di seguito, i fatti salienti che connotano la vicenda per come	
compendiati in citazione.	
III.1. Accadeva che, ottenute le necessarie autorizzazioni regionali (note	
prott. 29984 del 27.04.2011 e 44863 del 19.07.2011 dell'Assessorato	
competente) all'alienazione rispettivamente dell'immobile sito in Palermo	
alla Via Sammartino n. 128, nonché dei cespiti siti in Roma alla Via	
Cagliari, 42 ed alla Via Nomentana, n. 44 interno 3, le corrispondenti	
procedure ad evidenza pubblica (di cui alle deliberazioni commissariali ASP	
n. 5408 del 24.12.2023 e n. 522 del 18.03.2014) fossero andate deserte (così	
i verbali di gara del 04.03.2014 e del 05.06.2014).	

ŭ	
III.2. Su questo presupposto, sintomatico di una depressione del mercato	
immobiliare, l'ASP di Agrigento – che, medio tempore, era venuta in	
possesso: (i) della relazione di stima n. 5500/2014, confezionata dall'Ufficio	
provinciale dell'Agenzia del Territorio e concernente l'immobile ASP di Via	
D'Arborea n. 30 in Roma; (ii) dell'ulteriore perizia datata 29.06.2012 e	
stilata per l'immobile palermitano di Via Sammartino; (iii) di quelle,	
risalenti al settembre 2013, redatte a proposito dei cespiti romani ASP di Via	
Nomentana, 44 int. 3 e di Via Cagliari, 42 – richiedeva ed otteneva	
l'autorizzazione regionale (prot. 63128 del 18.11.2014) ad alienare tutti i	
propri immobili:	
- attraverso gara unica con suddivisione per lotti al fine di ottimizzare le	
spese di pubblicità;	
- con riduzione del 10% delle basi d'asta già previste nelle pregresse	
procedure di evidenza pubblica andate deserte;	
- con inserimento, nel nuovo bando, di una clausola che legittimasse - per	
l'ipotesi di assenza di offerte al rialzo – la formulazione di offerte al ribasso,	
con salvezza, in ogni caso, delle determinazioni di ASP sulla convenienza	
del prezzo offerto.	
III.2.1. Faceva seguito, dunque, la deliberazione di D.G. ASP n. 375 del	
06.03.2015 con cui veniva indetta procedura ad evidenza pubblica ex artt. 73	
e 74 R.D. n. 827/1924, con il metodo delle offerte segrete, finalizzata	
all'alienazione dei seguenti sei lotti: 1) immobile sito in Alessandria, via	
delle Brigate n. 2 (base d'asta: euro 126.000,00); 2) immobile sito in	
Palermo, Via Sammartino 128 (base d'asta: euro 373.500,00 depurata del	
10% rispetto alla base d'asta già posta a fondamento di precedente gara	

andata deserta); 3) immobile sito in Roma, alla Via Cagliari, n. 42 (base	
d'asta: euro 831.924,00, depurata del 10% rispetto alla base d'asta già posta	
a fondamento di precedente gara andata deserta); 4) immobile sito in Roma,	
alla Via D'Arborea, n. 30 (base d'asta di euro 547.000 senza riduzione al	
trattarsi di primo tentativo di alienazione); 5) immobile sito in Roma alla Via	
Nomentana, n. 44, interno 2 (base d'asta: euro 289.602,00, depurata del 10%	
rispetto alla base d'asta già posta a fondamento di precedente gara andata	
deserta); 6) immobile sito in Roma alla Via Nomentana, interno 3 (base	
d'asta 741.069,00, depurata del 10% rispetto alla base d'asta già posta a	
fondamento di precedente gara andata deserta). Anche per questa procedura,	
nel termine assegnato, non pervenivano offerte.	
III.3. Solo a questo punto, la deliberazione di D.G. n. 1595 del 13.10.2015	
approverà un avviso a manifestare interesse all'acquisito che, in deroga alle	
procedure ordinaria, compendiava una successiva, eventuale, fase	
concorsuale ristretta. Tale deliberazione, in particolare, precisava che la fase	
ristretta della procedura avrebbe incontrato, in ogni caso, i limiti	
rappresentati dalla congruità del prezzo offerto in considerazione dei valori	
OMI applicabili e dei prezzi al libero mercato, senza peraltro che	
l'Amministrazione assumesse l'obbligo di aggiudicare. L'avviso - fissato il	
termine del 30.11.2015 per presentare le manifestazioni di interesse –	
sanciva la possibilità che l'Amministrazione considerasse eventuali offerte in	
permuta per valori parziali con riferimento ad immobili siti in località di	
interesse istituzionale di ASP Agrigento. La deliberazione di D.G. n. 113 del	
29.01.2016 approvava il verbale di seduta dell'01.12.2015, prendendo atto	
che erano pervenute tempestivamente n. 11 offerte volte all'acquisito degli	

8	
immobili, fra cui quelle del concorrente Giuseppe Messina. La stessa	
deliberazione autorizzava ex art. 89 del R.D. n. 827/1924, pertanto, lo	
svolgimento della procedura ristretta fra gli interessati, onde valutarne le	
offerte ed addivenire alla identificazione dell'eventuale aggiudicatario. Per	
quanto di stretto rilievo, il successivo verbale di seduta dell'08.03.2016 darà	
conto:	
a) che, in sede di procedura ristretta, per il lotto n. 1 non erano	
pervenute offerte; che, per il lotto n. 2, l'offerta del Messina Giuseppe (per	
euro 191.000,00) era superiore a quella del concorrente Vassallo Lillo di	
Favara; che, per il lotto n. 3, l'offerta del Messina Giuseppe (per euro	
580.311,00) era la sola pervenuta; che, per il lotto n. 4, l'offerta del Messina	
Giuseppe (per euro 294.660,00) era la sola pervenuta; che, per il lotto n. 5,	
l'offerta del Messina Giuseppe (per euro 181.000) era superiore a quella del	
concorrente Trebbi Fabio; che, per il lotto n. 6, l'offerta del Messina	
Giuseppe (per euro 591.000,00) era superiore a quella del concorrente Trebbi	
Fabio;	
b) che, con riguardo alla composizione specifica del prezzo offerto per	
ciascun lotto dal Messina Giuseppe, esso era così composto:	
- per il lotto n. 2, dalla permuta delle unità immobiliari dello stabile	
sito in Casteltermini, Via Kennedy nn. 57-59, piano terreno, per un valore	
pari ad euro 179.000,00, con implicito conguaglio in danaro per euro	
12.000,00;	
- per il lotto n. 3, dalla permuta delle unità immobiliari dello stabile	
sito in Casteltermini, Via Kennedy nn. 45-55, piano II°, per un valore pari ad	
euro 580.311,00, con implicito conguaglio in danaro per euro 5689,00;	

per il lotto n. 4, dalla permuta delle unità immobiliari dello stabile sito in Casteltermini, Via Kennedy nn. 55, piano III°, per un valore pari ad euro 294.660, con implicito conguaglio in danaro per euro 11.340,00; per il lotto n. 5, dalla permuta delle unità immobiliari dello stabile sito in Casteltermini, Via Kennedy nn. 51-53, piano terreno, per un valore pari ad euro 115.992, con implicito conguaglio in danaro per euro 65.008,00; per il lotto n. 6, dalla permuta delle unità immobiliari dello stabile sito in Casteltermini, Via Kennedy nn. 45-55, piano I°, per un valore pari ad euro 583.281,00, con implicito conguaglio in danaro per euro 7.719,00; c) che tutte le unità immobiliari offerte in permuta erano parte dello stabile attualmente sede del distretto sanitario di Casteltermini, in quanto, come meglio chiarito dalla successiva deliberazione di D.G. n. 905/2017, l'ASP Agrigento non disponendo della proprietà di immobili in quel distretto lo conduceva in locazione sin dal 1999 corrispondendo al proprietario un canone annuo di euro 65.622,00; d) che, in definitiva, il prezzo complessivamente offerto dal Messina per l'acquisto degli immobili ASP era costituito dal controvalore dei beni immobili da permutare pari 1.753,244,00, oltre conguaglio in danaro per euro 101.576,00 e, dunque, da un prezzo globalmente pari ad euro 1.855.000,00; e) che, infine, su iniziativa del Presidente del seggio di gara, veniva disposta la trasmissione del presente verbale e dei relativi atti al Direttore Generale ASP per le determinazioni connesse alla valutazione della congruità delle offerte, inclusa la stima dei beni offerti in permuta, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

III.4. Inoltre, alla stregua alla composita parte dispositiva della successiva deliberazione D.G. n. 905 del 20.06.2017, meglio illustrata nell'atto introduttivo, l'ASP disporrà: a) di aggiudicare la procedura ristretta, di cui alla precedente deliberazione n. 113/2016, in favore di Messina Giuseppe, sancendo l'alienazione in suo favore degli immobili oggetto dei superiori lotti da n. 2 a 6 a fronte del corrispettivo rappresentato dalla cessione all'ASP della proprietà sugli immobili offerti in permuta dallo stesso, oltre il conguaglio in danaro pari ad euro 287.900,00; b) di autorizzare la stipula del contratto preliminare di compravendita e permuta, subordinando la conclusione del definitivo alla realizzazione dei lavori di adeguamento del compendio permutato di cui al progetto prodotto dal Messina nonché all'ottenimento delle certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità; di imporre al Messina, a titolo di caparra confirmatoria, il versamento c) di euro 28.790,00 pari al 10% dell'importo del conguaglio dovuto oggetto di contabilizzazione, all'atto del definitivo, al pari dei euro 40.000,00 corrispondenti alla stima dei lavori di adeguamento, proposta dall'ASP ed accettata dal Messina. III.5. In effetti, come emerge dalle motivazioni della evocata deliberazione DG n. 905/2017, successivamente al verbale di seduta del dell'08.03.2016, l'Azienda Sanitaria: aveva richiesto all'Agenzia delle Entrate, e poi da questa ottenuto, la a) relazione di stima degli immobili permutandi, il cui più probabile valore di mercato, con salvezza di eventuali variazioni in aumento ed in diminuzione

	11	
contenute 1	nell'ordine massimo del 10%, si attestava in euro 1.567.100,00:	
ciò che im	nponeva, in conseguenza, di quantificare in euro 287.900,00 il	
conguaglio	in danaro dovuto dall'aggiudicatario in luogo dei 101.576,00	
euro da que	esti offerti in sede di procedura ristretta;	
<b>b)</b> ave	va ottenuto dal Messina l'accettazione alla realizzazione di un	
insieme di	lavori di adeguamento a realizzarsi sugli immobili permutandi al	
costo di eu	ro 40.000,00, destinati a ridondare nel corrispondente aumento del	
valore di n	mercato dei medesimi, stimato, a lavori realizzati e debitamente	
certificati, i	in euro 1.607.100,00 (1.567.100,00 + 40.000).	
III.5.1. Per	r il resto, le motivazioni della deliberazione di aggiudicazione si	
soffermava	no sulla complessiva convenienza dell'operazione economica,	
rapportando	ola alla ritenuta opportunità:	
- sia di dis	mettere la proprietà di immobili non adibiti all'uso istituzionale,	
improduttiv	vi attualmente di reddito e forieri, viceversa, di costi legati ad	
imposte e t	asse;	
- sia di con	nseguire la proprietà dei beni permutandi in quanto adibiti all'uso	
istituzional	e per ospitarvi – in base ad un rapporto di locazione intrattenuto	
sin dal 199	99 - Poliambulatorio di Casteltermini, diversi altri Uffici ASP	
nonché stru	utture sanitarie non ricollocabili in immobili diversi e di proprietà	
dell'Azieno	da.	
III.6. In	data 09.01.2018, veniva stipulato il contatto preliminare di	
compraven	dita e permuta e - materializzatesi le condizioni dedotte nel	
preliminare	e, nonché verificata dall'ASP l'assenza di vincoli storico-	
monumenta	ali atti ad inibire la cessione degli immobili in sua proprietà - il	
successivo	07.11.2018 si perveniva alla stipula del definitivo <i>inter partes</i> .	

IV. Della vicenda analiticamente descritta, il Requirente stigmatizza che,	
nonostante la deliberazione di D.G. 1595 del 13.10.2015, al pari della	
deliberazione di D.G. n. 113 del 29 gennaio 2016, prevedesse una	
valutazione di congruità dell'importo offerto tenendo conto dei valori OMI e	
dei prezzi di libero mercato, la serie di atti imputabili all'Azienda Sanitaria -	
e che si collocano, partitamente, fra l'esame delle offerte contenuto nel	
verbale dell'08.03.2016 e la stipula del definitivo - siano infirmati, sotto il	
profilo della liceità amministrativo-contabile, dall'omessa valutazione di	
congruità appena descritta e di per aver violato, a loro volta, gli atti che la	
imponevano. Secondo l'impianto accusatorio, infatti, il prezzo offerto dal	
Messina e, conclusivamente, quello di aggiudicazione, è da ritenersi	
incongruo – considerando sia il valore dei cespiti singoli che del compendio	
immobiliare nel suo insieme – rispetto:	
- ai valori medi OMI del primo semestre 2016;	
- ai valori medi OMI del secondo trimestre 2018;	
- al prezzo posto a base d'asta nelle procedure precedenti indette dall'Ente	
(ed andate deserte), dappoiché ancorato alle relazioni di stima dei competenti	
Uffici nazionali via via richieste ed ottenute dall'ASP.	
V. Quanto al piano delle responsabilità individuali, l'Ufficio di Procura	
rimprovera:	
a) al convenuto la Valle – quale responsabile del procedimento, Dirigente	
dell'U.O. patrimonio e soggetto proponente della delibera n. 113 del	
29/01/2016 - di non aver assunto alcuna iniziativa finalizzata ad assicurare	
una congrua determinazione del valore degli immobili dell'ASP oggetto del	
contratto di permuta, sebbene in tal senso deponessero specifiche e chiare	
• • •	

13	
indicazioni contenute nelle deliberazioni di D.G. più sopra citate. In ciò,	
peraltro, è ravvisabile una chiara violazione degli obblighi funzionali	
ritraibili dall'art. 6 della L. 241/09, laddove la disposizione normativa elenca	
poteri ed attribuzioni del responsabile del procedimento;	
b) al Ficarra, nella qualità di Direttore Generale, nonché al Lombardo, in	
veste di Direttore amministrativo, di aver autorizzato la stipula del contratto	
preliminare di permuta in forza della delibera DG n. 905/2017;	
c) al Tronca, quale Direttore amministrativo, ed al Venuti, quale	
Commissario straordinario, di aver autorizzato la stipula del contratto	
definitivo di permuta in virtù della delibera n. 2094 del 06.11.2018. Il	
Venuti, inoltre, ha stipulato il contratto preliminare di permuta del	
09.01.2018. Infine, gli stessi Tronca e Venuti hanno stipulato il contratto	
definitivo di permuta del 07.11.2018;	
d) alla Salvago, responsabile dell'UOC S.E.F.P., di aver proposto – al pari	
del La Valle – l'adozione della delibera DG n. 905/2017 di autorizzazione	
alla stipula del preliminare. La stessa Salvago, inoltre, compare anche in	
altre fasi della vicenda (ossia: quella che condusse l'Assessorato ad	
autorizzare la riduzione del 10% delle basi d'asta e la possibilità di	
accettazione delle offerte a ribasso; quella che si connotò per la richiesta dei	
lavori di adeguamento rivolta al Messina);	
e) ancora, al La Valle ed al Fiorentino di aver proposto, nella rispettiva	
qualità di Dirigente U.O. patrimonio e di Direttore delle UOC SEFP,	
l'adozione della deliberazione n. 2094 del 06/11/2018 di autorizzazione alla	
stipula del contratto di permuta definitivo. Si tratta – evidenzia il Requirente	
- di deliberazione che muove da una proposta che promana da una specifica	

struttura dell'ASP ossia il servizio economico-finanziario e patrimoniale.	
Quest'ultimo, a sua volta, si articola nei settori economico, finanziario e	
patrimoniale. E, per quanto qui occupa, a rilevare è l'attribuzione del settore	
patrimoniale chiamato a gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare	
dell'Azienda. Presso il settore in discorso era incardinata dapprima la	
Salvago e, successivamente, il Fiorentino, ai quali, in conseguenza, è	
riconducibile il nocumento erariale per aver essi rispettivamente proposto,	
come detto, le delibere autorizzatorie di stipula dei contratti preliminare e	
definitivo di permuta.	
VI. Confutate, infine, le deduzioni processuali depositate in sede pre-	
processuale dagli invitati, l'atto introduttivo conclude nei sensi riassunti in	
apertura di narrativa.	
VII. In data 14.05.2024, si è costituito in atti il convenuto Tronca, il quale –	
fatta richiesta di CTU ai fini meglio dettagliati alle pp. 15 e 16 della	
memoria – ricostruisce, in limine, sia la contestazione accusatoria rivoltagli	
sia la vicenda amministrativa e contrattuale che ha connotato l'operazione di	
dismissione dei beni ASP. Puntualizza, in fatto, di aver rivestito l'incarico di	
Direttore Amministrativo, nel periodo compreso fra il 14 settembre 2017 ed	
il 16 aprile 2019 e, pertanto, in costanza di gestione commissariale. Il Tronca	
richiama l'attenzione, inoltre, sulla circostanza che la determinazione ASP di	
alienare i cespiti avesse trovato pacifico fondamento nei costi e negli oneri	
improduttivi generati da immobili non utilizzati per fini istituzionali e che	
spesso – come nel caso dell'immobile sito in Palermo ovvero di quello sito	
in Roma alla Via D'Arborea n. 30 – versavano in uno stato di manutenzione	
scadente. Rammenta che, per il conseguimento di questa esigenza, la	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

medesima ASP aveva tentato, infruttuosamente, di esperire procedure ad	
evidenza pubblica. Sostiene poi che, ai fini della verifica di congruità dei	
prezzi offerti in sede di procedura ristretta rispetto ai valori di mercato,	
vennero acquisiti n. 2 atti di vendita di immobili siti in Roma nei medesimi	
condomini ove risultavano ubicate altrettante unità immobiliari in vendita.	
Valorizza, ancora, il dato per cui l'operazione conclusa con il Messina ha	
comportato un innegabile e consistente vantaggio economico/operativo per	
l'ASP, in quanto l'Ente: (i) ha dismesso immobili che generavano solo costi	
ed oneri; (ii) ha cessato di pagare ulteriormente i canoni di locazione per il	
godimento degli immobili permutati e che, considerando solo il periodo	
2008 – 2018, assommavano a € 650.000,00 (ovvero € 65.000,00 annui); (iii)	
ha rinunziato alla superficie alienata di mq 730 in cambio dell'acquisizione	
al proprio patrimonio di una superficie complessiva di mq 1735 oltre	
conguaglio in denaro per € 247.900,00; (iv) ha garantito la continuità del	
fondamentale servizio medico-assistenziale nel distretto sanitario di	
Casteltermini attraverso un immobile perfettamente ristrutturato in seguito ai	
lavori eseguiti sullo stesso.	
VII.1. Per il convenuto, del resto, non ha fondamento alcuno l'addebito di	
responsabilità rivoltogli. Infatti, l'autorizzazione alla stipula del definitivo	
costituiva senz'altro atto dovuto una volta stipulato il preliminare, non	
potendosi revocare in dubbio che la sua recalcitranza nel rilasciare la	
pertinente autorizzazione avrebbe esposto l'Ente ad una azione per	
responsabilità contrattuale. Il che, peraltro, può ripetersi <i>a fortiori</i> a	
proposito dell'ulteriore addebito mossogli, vale a dire di aver firmato il	
contratto: ciò che, d'altronde, egli fece su delega conferitagli dal	

Commissario Straordinario dell'ASP e, quindi, senza potersi discostare dalle	
istruzioni ricevute. Siffatte circostanze – prosegue il convenuto – sono	
senz'altro atte a sottolineare la profonda diversità del suo ruolo nella vicenda	
rispetto a quello rivesto da altri, oltre che a rimarcare l'assenza di colpa	
grave. A proposito della quantificazione del danno, esclude l'attendibilità dei	
valori OMI, i quali si limitano a registrare i valori medi nelle compravendite	
intervenute ma nulla dicono sul reale valore venale del cespite immobiliare.	
Nel caso di specie, questa conclusione è pacificamente abilitata dagli	
infruttuosi tentativi esperiti dall'ASP di vendere i propri beni. Sempre nella	
prospettiva della quantificazione del danno erariale, in ogni caso deve	
accordarsi significativo peso al fatto che l'ASP si è liberata, attraverso	
l'operazione di che trattasi, di oneri e costi improduttivi. Conclude il Tronca,	
dunque, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il	
ridimensionamento del quantum condannatorio.	
VIII. In data 15.05.2024 ha prodotto memoria difensiva il Venuti, instando	
per il suo proscioglimento e, solo in via gravata, per l'esercizio del potere	
riduttivo.	
VIII.1. Posta anzitutto in risalto la fase di stallo, se non depressiva, vissuta	
dalle compravendite immobiliari dal 2012 in poi, il convenuto esclude	
l'antigiuridicità della condotta contestata dall'Ufficio di Procura, sotto	
concorrenti profili:	
- anzitutto, la contestazione per la quale "il valore degli immobili di	
proprietà dell'azienda sanitaria non è mai stato confrontato con i dati	
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare", trascura insanabilmente di	
precisare quale sia la fonte primaria o sub-primaria dell'obbligo, specie alla	

1/	
luce del fatto che – secondo la giurisprudenza, anche tributaria – il valore	
OMI ha natura solo indiziaria;	
-in secondo luogo, l'attenta lettura del verbale dell'08.03.2016 conferma che	
la verifica di congruità prevista dalle deliberazioni di D.G. nn. 1595/2015 e	
n. 113/2016 doveva anticipare l'aggiudicazione definitiva. Ciò che, in effetti,	
la nota La Valle del marzo 2017 – agli atti dell'istruttoria e sulla quale il	
Requirente inspiegabilmente rifiuta di confrontarsi – effettivamente fece,	
anticipando la deliberazione di D.G. n. 905/2017. In base a questa nota	
istruttoria, i prezzi di vendita offerti dal Sig. Messina risultano	
sostanzialmente conformi alle stime OMI aggiornate al secondo semestre	
2016, sia pure nei minimi stante la pacifica crisi del mercato immobiliare.	
Precisamente, in base alle tabelle compendiate nella nota in discorso, il	
prezzo offerto per gli immobili in Roma, escludendo quello di Via d'Arborea	
30, si discosta dalle stime OMI di appena l'1,52%. Viceversa, includendo	
tale immobile, lo scostamento è pari ad appena il 9,9%. La percentuale è	
senz'altro accettabile avuto riguardo allo stato di fatiscenza dell'immobile di	
Via d'Arborea, che – come riportato dalla Procura – secondo l'Agenzia del	
Territorio di Roma "si presentava in scadente stato di conservazione e	
manutenzione";	
- ancora, sono stati acquisiti (attraverso ispezioni ipotecarie condotte per via	
telematica presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma) due atti	
di vendita - del 27.9.2013, Rep. n. 1210 per notar Coscia, ad oggetto un	
immobile sito in Roma, via E. D'Arborea n. 30 e atto del 18.12.2014, Rep. n.	
8720 per notar D'Ettorre, ad oggetto un immobile sito in Roma, Via Cagliari	
n. 42 – i quali dimostrano che il valore/mq di vendita di immobili consimili è	

18	
ampiamente inferiore a quello stimato dalla Agenzia delle Entrate e	
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, corrispondendo, anzi, a quello	
effettivamente pagato dalla ASP;	
- l'immobile di Via Sammartino in Palermo, inoltre, "si presentava in	
condizioni pessime, aggravate da talune infiltrazioni", come è pacifico in	
atti, sicché il suo valore di mercato non può essere riguardato, in radice, dai	
valori OMI, militando in questo senso il Manuale operativo	
dell'Osservatorio;	
- la congruità del prezzo offerto, pretesa dalle citate deliberazioni di D.G.,	
non potrebbe che essere acclarata alla luce anche della natura	
dell'operazione immobiliare – che è una permuta – e, in particolare, del fatto	
che il bene in proprietà Messina era infungibile per l'ASP.	
VIII.2. Con riguardo alla sua posizione funzionale, il Venuti rammenta –	
con un ordito argomentativo finalizzato, in ogni caso, ad escluderne la colpa	
grave - di essere stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda	
Sanitaria Provinciale di Agrigento in forza di Decreto del Presidente della	
Regione Siciliana n. 391/Serv. 1/S.G. del 01/08/2017, conseguendone che	
l'incarico si colloca temporalmente dopo la deliberazione di D.G. n.	
905/2017 alla quale, in quanto esecutiva, egli semplicemente si trovò a dare	
seguito. In questa prospettiva, egli evidenzia l'assenza di indici che gli	
imponessero di ritornare in autotutela sull'aggiudicazione già pronunziata;	
che la sua attività – consistita nell'aver stipulato il preliminare e nell'aver	
autorizzato la stipula del definitivo – aveva allora natura e carattere	
conseguente e che, per quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa	
(p. 16 della comparsa), essa era pure doverosa nel senso che, aggiudicato	

19	
l'incanto, il suo rifiuto di addivenire alla stipula del contratto già autorizzato	
con la deliberazione presupposta si sarebbe configurato come illegittimo,	
esponendo l'Ente, in tal modo, alle legittime rivendicazioni risarcitorie	
dell'aggiudicatario. Corretta fu, allora, la decisione di autorizzare la stipula	
del definitivo quando si materializzarono le condizioni tutte dedotte nel	
preliminare. In difetto, per vero, il Messina avrebbe senz'altro potuto	
utilmente esperire il rimedio ex art. 2932 c.c. (evoca, App. II Sez. Giur.	
Centrale Appello, n. 269/2023);	
VIII.3. Eccepisce il Venuti, inoltre, la prescrizione dell'azione erariale sul	
rilievo che l'invito a dedurre gli è stato notificato 21/06/2023. Il dies a quo	
del termine di prescrizione quinquennale, a suo avviso, è infatti da	
individuarsi, alternativamente, o nella deliberazione di aggiudicazione n.	
905/2017 o nella data del 09/01/2018 di stipula del preliminare (in questo	
senso, richiama nuovamente App., II Sez., n. 269/2023);	
VIII.4. Quanto alla prova del danno – che il Venuti reputa insussistente – il	
convenuto obietta che:	
- la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità ha escluso il	
valore probatorio delle stime OMI;	
- irragionevolmente il Requirente pretende di inferire la consistenza del	
preteso danno con riguardo al valore medio OMI, laddove è in atti la	
condizione di abbandono e di fatiscenza di taluni immobili;	
- alla data del 07/11/2018, le stime OMI del secondo semestre di	
quell'anno, evocate dall'Ufficio di Procura, non erano neppure disponibili in	
quanto, in conformità al Manuale operativo, rese pubbliche solo nel semestre	
successivo;	

- il Requirente non si avvede degli indiscutibili vantaggi legati	
all'operazione, in termini di azzeramento del canone di locazione e di	
recisione di costi ed oneri improduttivi: prospettiva, questa, che milita	
primariamente per la conclusione della insussistenza del danno e, solo in	
subordine, nel senso della operatività dell'exceptio lucri cum damno.	
IX. In data 16.05.2024, si è costituito in atti il La Valle, il quale,	
succintamente ripercorso il tenore dell'invito a dedurre e delle deduzioni	
difensive profuse, sottolinea in fatto che la verifica di congruità del prezzo	
offerto dal Messina rispetto ai valori OMI sia stata da lui effettuata. Deposita	
in atti, a tal fine, le relazioni datate 9 marzo 2016 e 8 marzo 2017 trasmesse	
alla Direzione strategica e costituite, rispettivamente, dal "Prospetto di	
verifica congruità OMI a firma del Direttore U.O.patrimonio" e dal	
"Prospetto di verifica congruità OMI a firma del Direttore U.O. patrimonio	
datato 9.3.2017", facendo presente che, in sede di istruttoria pre-	
processuale, entrambi erano già state riversate dall'invitato Ficarra. Il	
Ficarra ed il Lombardo, anzi, nei rispettivi scritti difensivi pre-processuali	
avevano confermato di aver letto le relazioni in discorso e di aver orientato,	
in conseguenza, le proprie determinazioni. Aggiunge, al pari di quanto fatto	
dal Venuti, che l'istruttoria si completò sia attraverso l'estrazione presso la	
Conservatoria territorialmente competente di due atti di compravendita	
aventi ad oggetto immobili consimili ad alcuni dei cespiti in proprietà ASP	
sia attraverso la consultazione di siti dedicati al mercato immobiliare.	
Richiama il La Valle la sicura convenienza dell'operazione attuata,	
 ripercorrendo tutte le motivazioni esplicitate dalla deliberazione n. 905/2017.	
 Rimarca, al pari del Tronca, sia lo stato di abbandono in cui versava	

21	
l'immobile sito in Palermo sia che, a fronte di una superficie complessiva	
alienata di mq 730, veniva acquisita al patrimonio dell'Ente una superficie	
complessiva di mq 1735 oltre ad un conguaglio in danaro di € 247.900,00. Del	
resto – puntualizza il La Valle - gli atti della procedura furono tutti trasmessi al	
Collegio Sindacale ed ai competenti Assessorati Regionali, i quali nulla hanno	
eccepito.	
IX.1. Alla stregua delle descritte premesse in fatto e, in particolare, del	
contributo istruttorio da lui profuso anteriormente all'adozione della	
deliberazione di D.G. n. 905/2017 – su cui il Requirente peraltro converge	
laddove (pag. 67 della citazione) afferma "nonostante l'ampia istruttoria"	
– esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo di responsabilità. Infatti,	
contrariamente a quanto ipotizzato dall'Ufficio di Procura, le deliberazioni di	
DG. nn. 1595/2015 e 113/2016 non prevedevano alcun obbligo in capo	
all'ASP di cedere i propri immobili al prezzo costituito dai c.d. valori Medi.	
Di talché, la contestazione accusatoria – ancorata dalla relazione dei CC di	
Agrigento - muove da una esegesi non corretta delle prescrizioni contenute	
nei citati deliberati. E, del resto, non potrebbe essere così, visto che, secondo	
la giurisprudenza, i valori OMI non sono assistiti da alcuna presunzione	
assoluta di attendibilità. In tema, insiste sulla descrizione dell'istruttoria che	
ha anticipato la deliberazione di DG di aggiudicazione e, in particolare,	
analiticamente trascrive il contenuto e le finalità delle tabelle racchiuse nella	
nota, a sua firma, dell'08.03.2017. Stante la piena legittimità	
dell'aggiudicazione, a fortiori legittima è l'attività amministrativo-	
contrattuale successiva.	
<b>IX.2.</b> Attraverso le argomentazioni di ordine estimativo svolte alle pp. da 16	

a 20, il La Valle esclude la rimproverata carenza istruttoria che si vorrebbe ex	
adverso presupposta alla delibera DG 905/2017 o alle delibere DG nn.	
1905/2015 e 113/2016, le quali, nel complesso, mai hanno dato indicazione del	
rispetto dei prezzi medi O.M.I. Viceversa, le considerazioni di tono estimativo	
svolte, a proposito di ciascun immobile e globalmente in relazione a tutti i	
cespiti alienati, sono ritenute atte a dimostrare che i prezzi di permuta sono in	
linea con quelli di mercato, precisamente, in grado di generare vantaggi	
economici rilevanti al cospetto della mancata ulteriore corresponsione del	
canone di locazione e della eliminazione di tutti gli oneri e costi connessi al	
mantenimento del diritto di proprietà sugli immobili messi in gara. Con un	
ulteriore ordine di considerazioni – non dissimili da quelle profuse dagli altri	
convenuti sin qui passate in rassegna – sostiene, a confutazione della prospettata	
antigiuridicità dell'operazione conclusa, che l'aggiudicazione ha comportato	
l'acquisizione di un immobile strategico, rifinito, in ottimo stato di	
manutenzione, adeguato agli standard richiesti, foriero del risparmio del canone	
di locazione e di ogni spesa occorrente per la manutenzione, la guardiania, gli	
oneri condominiali e le imposte e le tasse gravanti sugli immobili alienati.	
IX.3. Il La Valle eccepisce la prescrizione e la insussistenza del danno, ovvero	
subordinatamente la necessità di ri-quantificarlo, secondo un ordito	
argomentativo sovrapponibile a quello sintetizzato a proposito della difesa del	
Venuti. Esclude, infine, la ricorrenza in concreto degli indici enucleati dalla	
giurisprudenza contabile per la configurabilità della colpa grave nella condotta	
da lui tenuta.	
IX.4. Conclude per il suo proscioglimento e, solo in via gradata, per l'esercizio	
del potere riduttivo.	

23	
X. In data 16.05.2024, il convenuto Lombardi ha prodotto in atti comparsa di	
costituzione, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine,	
per l'esercizio del potere riduttivo.	
<b>X.1.</b> Con un primo gruppo di argomentazioni, il Lombardi nega l'addebito di	
responsabilità amministrativa ascrittogli per assenza dell'elemento oggettivo,	
inteso complessivamente come condotta antigiuridica atta a cagione un danno	
patrimoniale certo ed attuale. Ciò, in particolare, egli fa attraverso	
considerazioni largamente sovrapponibili a quelle declinate dagli altri convenuti	
in precedenza considerati. I temi difensivi sollevati, dunque, attengono alla	
fuorviata interpretazione dell'Ufficio di Procura delle deliberazioni di DG nn.	
1595/2015 e 113/2016 che non imponevano l'applicazione dei valori medi OMI	
ai fini della valutazione della congruità del prezzo offerto; alla completezza	
dell'istruttoria che ha anticipato la deliberazione di DG n. 905/2017 di	
aggiudicazione dell'incanto; della inidoneità dei valori OMI ad assumere valore	
di prova piena del prezzo di mercato degli immobili alienati; della sicura	
convenienza dell'operazione conclusa dall'ASP sul fronte dei risparmi legati	
alla perdurante gestione degli immobili poi dismessi nonché della sostanziale	
infungibilità sul mercato dell'immobile permutato per ragioni tutte già	
compiutamente illustrate; della insussistenza del danno contestato <i>ex adverso</i> .	
X.2. Gli stessi elementi giuridico-fattuali appena descritti, unitamente alla	
circostanza che l'ASP aveva infruttuosamente tentato di sollecitare il mercato	
all'acquisto di beni secondo stime evidentemente incongrue, fondano, secondo	
il convenuto, l'assenza di colpa grave nella sua condotta: colpa grave che, a ben	
riflettere, l'Ufficio di Procura contesta solo in occasione dell'approvazione della	
deliberazione n. 905/2017.	

24	
 XI. Lo stesso 16.05.2024, si è costituito in giudizio il convenuto Ficarra, il	
quale, preliminarmente, ha ampiamente ricostruito la genesi storica	
dell'operazione indubbiata di antigiuridicità dall'Ufficio di Procura; il tenore	
della contestazione pre-processuale ed il solido, oltre che documentato, apporto	
difensivo asseritamente da lui svolto in replica all'invito a dedurre notificatogli.	
Deduce, a fondamento dell'auspicato rigetto dell'azione erariale, che:	
- le quotazioni immobiliari OMI, in linea con il pacifico indirizzo della	
Suprema Corte di cassazione, non hanno alcuna portata cogente e sono di per	
sé sprovviste di qualsivoglia valore probatorio. Di qui, l'assenza di prova in	
ordine al nocumento erariale;	
- l'istruttoria che ha anticipato la deliberazione di D.G. n. 905/2017 è stata	
completa secondo profili già ampiamente descritti sopra;	
- nella specie, non si è addivenuti all'aggiudicazione attraverso una trattativa	
privata, ma per il tramite della consultazione - pubblica e reale – del mercato	
che, infine, avrebbe fatto emergere il prezzo realmente congruo di	
aggiudicazione in luogo dell'invocazione di astratti parametri per di più	
inattendibili anche con riguardo alla vicenda reale.	
XI.1. Deduce il Ficarra l'assenza di nesso eziologico nella causazione del	
danno riconducibile alla sua condotta, secondo prospettive concorrenti. Per	
un verso, si sottolinea che se i valori OMI da applicare sono realmente quelli	
del secondo semestre del 2018, allora egli non vi poteva in alcun modo	
provvedere; per altro, si stigmatizza il dominante rilevante ruolo causale	
dispiegato dalla condotta omissiva del Collegio dei revisori che nulla ebbe	
ad obiettare sui contenuti dell'operazione.	
XI.2. Esclude il Ficarra, infine, la colpa grave nella condotta ascrittagli dal	

25	
Requirente, avendo egli riposto legittimo affidamento nei conteggi e	
nell'istruttoria compiuta dal La Valle: ciò che, a fini esonerativi	
dell'elemento esonerativo di responsabilità, deve dirsi di rilievo anche	
secondo la giurisprudenza del locale Giudice di Appello.	
XII. In data 16.05.2024, si è costituita in atti la convenuta Salvago	
concludendo, nell'ordine, per la declaratoria di prescrizione dell'azione	
erariale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il largo uso	
del potere riduttivo.	
XII.1. La Salvago identifica l'exordium praescriptionis nella stipula del	
preliminare, conseguendone che, a suo dire, il termine quinquennale ex lege	
20/94 è senz'altro maturato al momento della notificazione dell'invito a	
dedurre. Sempre, in limine, deduce la genericità della notitia damni, la quale,	
anzi, sarebbe fondata su affermazioni calunniose e certamente infondate. In	
effetti, nulla a suo carico ne è derivato in termini di imputazione formale di	
ipotesi di reato.	
XII.1. A suffragio della ritenuta insussistenza degli elementi oggettivi della	
fattispecie di responsabilità amministrativa contestatagli, la convenuta svolge	
difese omologhe a quelle rassegnate dal La Valle. Alla piattaforma difensiva	
degli altri convenuti, la Salvago aggiunge, in fatto, che dell'avviso a	
manifestare interesse è stata data ampia diffusione anche mass-mediatica	
proprio per incoraggiare il mercato a formulare offerte, atteso il silenzio	
serbato dallo stesso rispetto a precedenti procedure ad evidenza pubblica.	
XII.2. Insussistente, per la convenuta, è poi il suo disinteresse verso i doveri	
d'ufficio e, dunque, il presupposto minimo per ritenersi gravemente colposa	
la condotta contestatale.	

XIII. In data 16.05.2024, si è costituito in atti il Dr. Fiorentino il quale -	
all'esito della particolareggiata ricostruzione della contestazione accusatoria,	
della difesa da lui declinata in sede pre-processuale, nonché delle principali	
tappe che hanno scandito l'iter amministrativo-contrattuale per cui è	
processo – rammenta che, quanto a lui oggi rimproverato, è esclusivamente	
di essersi reso proponente della deliberazione n. 2094 del 6.11.2018 di	
autorizzazione alla stipula del contratto definitivo di compravendita e	
permuta tra l'Azienda e l'aggiudicatario, ormai promissario acquirente.	
XIII.1. In base ad una traiettoria difensiva consimile a quella già riassunta	
per il Venuti, il comparente:	
- sottolinea, anzitutto, che l'autorizzazione alla stipula costituiva, in	
fattispecie, l'adempimento di un preciso obbligo giuridico che si colloca a	
valle di una vicenda amministrativa perfezionatasi assai tempo prima, con	
l'aggiudicazione dell'incanto. L'autorizzazione da lui concessa, anzi, è atto	
senz'altro dovuto a fronte della previa stipula del preliminare e del	
successivo materializzarsi delle condizioni ivi dedotte per la stipula del	
definitivo. In sintesi, non residuava in capo a lui alcun margine di	
discrezionalità per mettere in discussione – eventualmente in autotutela – i	
contenuti della deliberazione di D.G. n. 905/2017 né, ancora, per rifiutare la	
stessa stipula del definitivo. È perciò inconferente il richiamo, operato	
dall'Ufficio di Procura, all'art. 2 del c.d. "atto aziendale" prodotto in atti	
dall'invitato Bosco. La norma <i>de qua</i> , infatti, in alcun modo radica l'obbligo	
del Direttore dell'UOC SEFP di riverificare la congruità dei prezzi di vendita	
già verificata in sede procedimentale (da altri soggetti) e/o di bloccare la	
vendita, con ciò esponendo l'ASP alle richieste risarcitorie del promissario	
remember 1122 and 11210 and 112110 and 11211	

acquirente. Di qui, la inesigibilità della condotta alternativa pretesa	
dall'Ufficio di Procura;	
- prendendo abbrivio dall'analisi delle sue controdeduzioni difensive,	
racchiusa in citazione, deduce inoltre che l'attività da lui realizzata deve	
essere riguardata nel prisma dell'art. 1, comma 1-bis L. 241/1990, ove	
richiama le norme di diritto privato come parametro di valutazione della	
conformità o meno dell'attività non autoritativa posta in essere dall'agente	
amministrativo. Se questo viene fatto, ci si avvede allora che lui ha	
meramente adempiuto ad un obbligo giuridico in senso stretto;	
- prospetta che i Valori OMI – come peraltro evidenziato dalla stessa	
Agenzia delle Entrate – non sostituiscono stime puntuali e che, anche in base	
a tale assunto, sono piuttosto irrazionali ed arbitrarie quelle scelte	
amministrative che, a fronte di precedenti gare andate deserte, si ostinassero	
a voler applicare incongruenti valori OMI. Di talché, la convenienza della	
scelta compiuta va valutata anche alla luce di tale aspetto. Più precisamente,	
l'ASP - come dà analiticamente conto nota ASP 60798 del 3.4.2019 - ha	
compiuto un'operazione di valorizzazione del proprio patrimonio,	
dismettendo beni inutilizzati e inutilizzabili per le proprie finalità	
istituzionali e fonte di costi (tributi, spese di manutenzione, ecc.) e, al tempo	
stesso, ha acquisito al proprio patrimonio un bene strumentale all'esercizio	
delle proprie finalità istituzionali, ristrutturato ed adeguato alle normative	
vigenti. L'ASP, pertanto, ha realizzato un risparmio derivante dalla	
cessazione dell'obbligo di pagamento del relativo canone di locazione.	
XIII.2. Il convenuto, inoltre, nega il rapporto di causalità adombrato	
dall'Ufficio di Procura, evidenziando, sulla base di un giudizio	

28	
controfattuale, che al suo rifiuto di autorizzare la stipula del contratto	
sarebbe seguito, con ragionevole probabilità prossima alla certezza,	
l'esercizio, ad opera del privato, dell'azione ex art. 2932. Quindi, a	
differenza di quanto replicato dall'Ufficio di Procura, si tratterebbe di	
evenienza tutt'altro che incerta o futuribile.	
XIII.3. Facendo appello a giurisprudenza contabile ritenuta applicabile, il	
comparente esclude, inoltre, la ricorrenza della sua colpa grave.	
XIII.4. Attraverso le argomentazioni di ordine estimativo proposte alle pp.	
33 a 43, il convenuto è dell'avviso che, nel caso di specie, andrebbero al più	
considerati i minimi dei Valori OMI e sempreché opportunamente corretti in	
base all'effettivo stato manutentivo dell'immobile. In applicazione di tali	
parametri, allora, il Fiorentino puntualizza che il danno erariale – ove mai	
esistente – ammonterebbe ad euro 64.340,00: importo, quest'ultimo,	
ampiamente compensato ex art. 1, comma 1-bis, della 1. n. 20/1994 dai	
vantaggi conseguiti dall'ASP di Agrigento per effetto dell'operazione di	
compravendita/permuta. Sempre nella prospettiva dell'esistenza del danno e	
della sua quantificazione, questo comparente si domanda quale sia la	
specifica norma di legge che elevi i valori medi OMI a parametro	
inderogabile di legalità della vendita di un immobile di proprietà della p.a.	
fino ad integrare, per il P.M. contabile, "elemento essenziale del contratto	
definitivo". Sul versante del danno imputabile, il convenuto, in ossequio al	
principio di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativo-	
contabile ex art. 1 L. 20/90, rivendica il suo ruolo assolutamente marginale	
nella vicenda in discussione.	
 XIII.5. Il convenuto, richiesta in via istruttoria CTU ai fini meglio precisati a	

29 pag. 48 della propria comparsa, conclude per la reiezione della domanda attorea e solo in subordine per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito. XIV. All'odierna udienza, come da verbale, le Parti presenti hanno diffusamente sviluppato le proprie argomentazioni difensive, replicato a quelle avversarie e, infine, concluso come da rispettivi scritti defensionali. Considerato in **DIRITTO** 1. La dr.ssa Salvago censura di genericità l'esposto-denunzia pervenuto (fra gli altri) all'Ufficio di Procura contabile dalla mail salvatorepetrotto@virgilio.it (doc. 1 al fasc. di Procura). Aggiunge che la notizia di reato del 27.07.2021 del Nucleo Investigativo del R.O. del C.do Provinciale Carabinieri di Agrigento (all. 4 al fasc. di Procura) è rimasta priva di ogni seguito e che, anzi, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Agrigento non vi abbia riservato alcuna seria considerazione. La convenuta, sebbene in difetto di formule sacramentali, obietta che la notitia damni da cui si è dipartita l'istruttoria di responsabilità amministrativa non presentasse i requisiti di concretezza e specificità richiesti dall'art. 51 co. 1 e 2 c.g.c. (e, anteriormente alla sua entrata in vigore, dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2008). L'eccezione è priva di pregio. Anonima o meno che sia la denunzia di danno, la stessa riferisce che 1.1. l'ASP di Agrigento abbia "svenduto" degli immobili di pregio in sua proprietà, siti in Roma, in favore di tale Giuseppe Messina e, tanto, in esito ad una procedura ad evidenzia pubblica della quale viene allegato, integralmente, l'avviso a manifestare interesse. La denunzia prospetta, in conseguenza, che un ingente patrimonio immobiliare, stimabile in tre milioni

di euro, sia stato "barattato con un immobile di scarsissimo valore ubicato a	
Casteltermini assieme ad un quarto appartamento romano che si trova in	
via Eleonora D'Arborea n. 30 e ad un appartamento nella centralissima via	
Sammartino n. 128 di Palermo". L'esposto, pertanto, ipotizza un'alienazione	
immobiliare diseconomica in pregiudizio delle ragioni dell'Azienda	
pubblica, e cioè un illecito amministrativo-contabile, del quale identifica, in	
termini sufficientemente circostanziati e differenziati, i fatti causativi.	
Evidenzia il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo	
chiarito che "laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi	
con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile,	
tale fonte potrà costituire - a prescindere dalla sua provenienza - il	
presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del	
Procuratore regionale" (C. conti, SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n.	
12/2011/QM; fra le tante, cfr., I Sez. d'Appello, sent. n. 380/2023 con	
riguardo al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 51 c.g.c.).	
Precisamente, l'espressione "specifica e concreta notizia di danno" è da	
intendersi come dato cognitivo sufficientemente determinato e realistico,	
"derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di	
informazione di pubblico dominio". La segnalazione di danno è allora	
"specifica" se costituisce un'informazione che abbia una sua individualità e	
non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti; è da ritenersi	
"concreta", inoltre, laddove risulti obiettivamente attinente alla realtà	
anziché a mere ipotesi o supposizioni. L'esposto, conclusivamente,	
 rappresentava in fattispecie valido "innesco" dell'attività istruttoria espletata	
dal Requirente. Quanto sopra deve ripetersi a proposito della denuncia	

31	
allegata al doc. n. 58 del fascicolo di Procura, se, più precisamente, ad essa	
la convenuta abbia inteso riferirsi.	
1.2. Quanto invece alla relazione trasmessa dal Nucleo Investigativo del	
R.O. del C.do Provinciale Carabinieri di Agrigento, la stessa segue la notitia	
damni e, dunque, non si identifica con essa. Ne deriva che l'eccezione	
difensiva fuoriesce plasticamente dal raggio applicativo dell'art. 51 co. 1 e 2	
c.g.c. In ogni caso, le norme del codice di rito contabile richiamate non	
escludono affatto che la "notitia damni possa essere rappresentata dalla	
relazione contenente gli esiti di attività investigativa autonomamente	
espletata da organi di polizia () tale relazione costituisce, all'evidenza,	
notizia dotata dei necessari requisiti di concretezza e specificità, in quanto	
fonte di conoscenza privilegiata o qualificata" (ex plurimis, Corte conti, Sez.	
II App., sent. nn. 247/2023; 204/2023 e 432/2022).	
2. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale	
sollevata dai comparenti Venuti, La Valle e Salvago. La dismissione	
immobiliare realizzata dall'ASP Agrigento si perfeziona solo con la stipula	
del contratto definitivo del 07/11/2018, data che segna, ai sensi degli artt.	
2935 c.c. e 1 co. 2 della L. 20/1994, l'esordio del termine di prescrizione. Il	
quinquennio prescrizionale, per quanto in atti, è stato validamente interrotto	
dalla notificazione dell'invito a dedurre, intervenuta fra il 25.05.2023 ed il	
successivo 01.09.2023. Anche ad ipotizzare che dalla stipula del contratto	
preliminare – il quale, in ogni caso, è sospensivamente condizionato -	
derivasse a favore del promissario acquirente il diritto ad ottenere dal	
Giudice competente una sentenza costitutiva che facesse luogo del contratto	
non concluso, è solo quest'ultima, al più, che segnerebbe il materializzarsi	

32 dei requisiti di certezza, attualità e concretezza del danno erariale, atti a marcare il decorso prescrizionale quinquennale dell'azione erariale. Venendo al merito, occorre in limine perimetrare il thema 3. decidendum del giudizio. 3.1. L'impianto accusatorio è nel senso che l'offerta avanzata dal Messina per l'acquisito del compendio immobiliare ASP risulti incongrua rispetto al suo effettivo valore venale per come stimato in base ai valori medi OMI (cui viene parametrato il danno erariale), per quanto, stando a talune precisazioni contenute in sede di "analisi delle controdeduzioni difensive" (p. 45 e ss. dell'atto introduttivo), il Requirente ipotizzi che gli agenti amministrativi convenuti non si siano fatti carico, in occasione delle condotte commissive ed omissive loro rimproverate, di applicare neppure il valore minimo OMI (senza però pervenire, contestualmente, alla corrispondente rideterminazione del danno). La contestazione attorea involge, perciò ed anzitutto, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta, al pari dell'istruttoria amministrativa ad esso presupposta, in quanto asseritamente adottato in violazione/disapplicazione della lex specialis e, in ogni caso, in forme tali da violare il "criterio di economicità e di ragionevolezza tipico dell'azione amministrativa" (così, come da verbale di udienza, l'Ufficio di Procura in sede di discussione orale). In linea di stretta derivazione, l'atto introduttivo ascrive alle condotte tenute dai comparenti in epoca successiva

all'aggiudicazione di aver erroneamente presupposto, ma con colpa grave, la

sua liceità amministrativo-contabile ovvero di aver omesso di rilevarne,

secondo lo stesso titolo di imputazione soggettiva, la illiceità erariale e, in

ogni caso, l'antieconomicità e l'irragionevolezza.

- 3.2. L'atto di citazione, pertanto, non pone in discussione i presupposti giuridico-fattuali del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione (ex artt. 73 e 76 RD 827/1924) recepiti nella deliberazione di DG n. 375/2015 (all. 12 al doc. 4 al fasc. di Procura); né la liceità amministrativo-contabile delle prescrizioni della manifestazione d'interesse indetta dall'Ente e della pedissequa procedura ristretta, senza previa fissazione di base d'asta, finalizzate all'alienazione del compendio immobiliare allorché andò deserto confronto concorrenziale espletatosi in esecuzione della deliberazione di DG n. 375/2015 (deliberazione di DG n. 1595 del 13.10.2015: all. 13 al doc. 4 fasc. Procura); né, da ultimo, l'evenienza che i richiamati incanti abbiano ricevuto l'ampia pubblicità notizia di cui si dà atto nelle premesse dei pertinenti deliberati. 4. Tanto puntualizzato, sottolinea il Collegio che l'avviso
  - manifestazione di interesse, approvato con deliberazione di DG ASP del 1595 del 13.10.2015 (all. 14 al doc. 4 del fasc. di Procura), stabiliva che "l'aggiudicazione della eventuale procedura concorsuale avverrà, ad esclusiva discrezione dell'ASP, previa valutazione di congruità dell'importo offerto che terrà conto dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dei prezzi di libero mercato, senza che nessun obbligo sorga a carico dell'Amministrazione". La successiva deliberazione di DG ASP n. 113 del 29.01.2016 (all. 15 al doc. 4 del fasc. Procura), nell'autorizzare lo svolgimento della procedura ristretta fra quanti avevano aderito al superiore avviso, precisava, attraverso formulazione consimile a quella appena riportata, che "l'eventuale aggiudicazione della procedura ristretta sarà disposta dall'ASP previa valutazione degli importi offerti per ciascun lotto

in relazione ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e ai prezzi correnti di libero mercato, fatta salva la facoltà dell'Azienda di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, senza che nessun obbligo sorga a carico della stessa". 4.1. Le prescrizioni che occupano costituivano auto-vincolo l'Amministrazione aggiudicatrice e per i suoi agenti (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sentt. nn. 1196/2022, 1604/2020, 3859/2016, 4441/2015; 2201/2014, 7217/2010; 1652/2010; C. Stato, VI, sent. n. 6154/2014; Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9; oggi, cfr. art. 2 co. 3 d.lgs. 36/2023) e tanto, segnatamente, nella misura in cui la relativa portata conformativa fosse oggettivamente ritraibile dal loro tenore testuale. Anche la legge speciale di gara, infatti, è soggetta ai criteri legali di interpretazione degli atti negoziali unilaterali (art. 1362 c.c. in relazione all'art. 1324 c.c.) e, dunque, prioritariamente a quello letterale (tra le altre, cfr. C. Stato, sez. V, sentt. n. 3394/2024; n. 9386/2022, n. 2710/2021). 4.2. Nel caso di specie, in base alla lettera delle disposizioni di lex specialis: (a) non può validarsi l'opzione ricostruttiva secondo la quale il prezzo offerto dall'acquirente è congruo se pari o superiore al valore degli immobili alienati quantificato secondo i criteri medi OMI. Osta a tale conclusione non solo l'assenza di ogni riferimento testuale ai valori medi OMI, ma anche la circostanza che il giudizio di "congruità" viene concepito, ex lege speciale, come il frutto di una "valutazione". E di "valutazione" potrebbe difficilmente parlarsi se la congruità coincidesse automaticamente con i valori (medi) OMI. In questo caso, verosimilmente, la lex specialis avrebbe

utilizzato espressioni come "verifica" di congruità o equivalenti;

i "prezzi correnti di libero mercato" sono elevati anch'essi ad indici **(b)** di valutazione della congruità del prezzo di guisa tale da escludere ("e") ogni gerarchizzazione fra essi e valori OMI. La lex specialis, con ciò, si conforma ex ante alla consolidata elaborazione giurisprudenziale che, occupatasi della natura e della funzione dei valori OMI, afferma che essi costituiscono un dato presunto - e non un fatto - estrapolato da uno studio statistico effettuato su una pluralità di atti negoziali registrati e finalizzato ad estrarre un dato numerico di valore medio mediante la rilevazione di prezzi riferibili ad immobili il più possibile omogenei. In ragione di questa sua natura, il valore OMI non può allora di per sé garantire la perfetta sovrapponibilità con la specifica compravendita potendo venire in considerazione, in tesi, una pluralità di componenti peculiari nella condizione dell'immobile (cfr. Cass., Sez. Trib., n. 20976/2023, con richiami). Vi è perciò materia per disattendere la più radicale tesi con cui, replicando alle controdeduzioni degli odierni convenuti, l'atto introduttivo nega che i valori OMI abbiano valore statistico per affermare che gli stessi rappresentano, più perentoriamente, condizione "ineliminabile insostituibile" ovvero "valori fondamentali con valenza probatoria" (cfr., fra le altre, pp. 53 e 59). In senso diverso, si rammenta che la L. n. 88/2009, successiva al procedimento di infrazione n. 2007/4575 avviato in ambito unionale contro l'Italia, ha soppresso il valore di presunzione legale degli OMI (introdotto dall'art. 35, co. 2 e 3, del D.L. 223/2006). E ancora che, secondo la giurisprudenza della Sezione Tributaria della Suprema Corte, è da escludersi che lo scostamento dai valori OMI possa rappresentare il solo

elemento giustificativo di un accertamento in rettifica, essendo invece	
doveroso che esso si combini con altri elementi indiziari gravi, precisi e	
concordanti (ex plurimis, Cass., Sez. Trib., sentt. nn. 16957/2021,	
2155/2019, 9474/2017, 24054/2014);	
	_

(c) è riscontrabile l'utilizzo di espressioni linguistiche ("...che terrà conto dei valori...e dei prezzi..." "...in relazione ai dati ... e ai prezzi") inidonei a fondare la conclusione per cui il rispetto dei dati/valori OMI e dei prezzi di libero mercato (se disponibili chiaramente) costituisce criterio identificativo del prezzo congruo, vale a dire limite inderogabile di liceità amministrativo-contabile della valutazione di congruità rimessa agli agenti amministrativi. A diversamente opinare, qualsivoglia scostamento dai valori OMI o dai prezzi di mercato dell'offerta – anche di pochi euro – avrebbe potuto costituire motivo sufficiente per inibire l'aggiudicazione e l'operazione immobiliare. Ciò, tuttavia, in contrasto sia con il testo delle prescrizioni citate che non abilitavano, con alcuna doverosa nettezza e chiarezza, un tale esiziale esito; sia con la ratio della dismissione immobiliare consistente, secondo il documentale in atti, in un complessivo efficientamento di costi improduttivi legati alla proprietà di immobili inutilizzati per fini istituzionali. Ne segue che la lex specialis non nega, ma postula, che nell'apprezzamento della congruità dei prezzi offerti residui uno iato di discrezionalità (tecnica) in capo agli agenti amministrativi, il cui esercizio, ovviamente, non potrebbe trasmodare valutazioni manifestamente incongrue, irrazionali o diseconomiche in base alle circostanze concrete.

5. È nella cornice prescrittiva appena tratteggiata che i fatti di causa

37	
vanno dunque inscritti, discendendone, come si sta per spiegare,	
l'infondatezza della domanda attorea.	
<b>5.1.</b> Unitamente alle controdeduzioni pre-processuali, gli odierni	
convenuti hanno documentato l'istruttoria amministrativa che ha concorso a	
fondare la valutazione di congruità dell'amministrazione aggiudicatrice. Il	
Requirente – che espressamente ne riconosce l'effettivo espletamento	
("sebbene un'istruttoria venisse effettuata": p. 69 dell'atto introduttivo),	
qualificandola, talora, come "ampia" ("nonostante l'ampia istruttoria	
condotta", p. 67 della citazione) – ha ritenuto la stessa, tuttavia, irrilevante	
per l'esclusiva ragione che essa si è tradotta, in ogni caso, nella mancata	
applicazione dei valori OMI (recte, dei valori OMI del primo semestre 2016	
ovvero al secondo trimestre 2018, effettivamente considerati dalla	
prospettiva accusatoria). Ora, l'istruttoria di che trattasi consiste:	
(a) nei prospetti-relazioni (all. 1 a 3 alle controdeduzioni Ficarra) a firma	
La Valle datati 09.03.2016 e 09.03.2017, riportanti, per i lotti da n. 2 a 6	
della procedura ristretta, la comparazione fra prezzo (totale e per mq) offerto	
dal Messina e valori OMI relativi al periodo 2013/2014 nonché al secondo	
semestre 2016. Essi, acquisiti dal Ficarra in sede di accesso ad atti presso	
l'Ente nel luglio 2023, ragguagliano correttamente la comparazione	
dell'offerta del concorrente anche ai valori OMI (di cui non viene posta in	
discussione la conformità a quelli resi disponibili da Agenzia delle Entrate)	
più prossimi all'aggiudicazione (del. DG n. 905/2017). Di essi, stante la	
piattaforma processuale descritta, si è conclusivamente preso atto in funzione	
dell'aggiudicazione (così il Ficarra ed il La Valle);	
(b) in due atti notarili (all. 2 e 3 alle controdeduzioni Venuti) concernenti	

38	
compravendite ritenute comparabili che, nuovamente in base alla descritta	
piattaforma processuale, devono dirsi estratti dal La Valle e del pari	
considerati in sede di adozione della deliberazione di aggiudicazione n.	
905/2017 (così pp. 6 e 7 della comparsa Venuti che convergono con la	
posizione del La Valle).	
<b>5.2.</b> Esaminata l'istruttoria amministrativa in discorso, e l'intero compendio	
documentale in atti, alla luce delle prescrizioni di lex specialis, il Collegio,	
con riguardo a ciascun lotto oggetto di alienazione, osserva pertanto quanto	
segue:	
- relativamente all'immobile sito in Roma, Via Cagliari n. 42 (Lotto n. 3),	
l'atto di acquisto rep. 8720 racc. 5562 per Notar D'Ettorre del 18.12.2014	
(all. 3 alle controdeduzioni Venuti) – senz'altro valorizzabile nella	
prospettiva del "prezzo di libero mercato" di cui alla lex specialis - dà conto	
della compravendita di un immobile sito (al primo piano catastale) nello	
stesso stabile in cui si trovava localizzato quello in proprietà ASP (al piano	
terzo). La consistenza superficiaria di questo omologo compendio viene	
indicata da taluni convenuti in mq 247 e tale dato, in difetto di specifiche	
contestazioni, appare plausibile per quanto non emerga dall'atto notarile	
ovvero dalla planimetria catastale allegatavi sub "A" (la pertinente	
informazione vi sarà riportata, nel quadro del processo di semplificazione	
curato da Agenzia delle Entrate, a partire dal successivo novembre 2015). In	
questa direzione, oltre che il valore in scala 1/200 utilizzato nell'allegato	
planimetrico, milita l'attestazione di prestazione energetica allegata sub "B"	
all'atto di compravendita ove la cd. "superficie disperdente" (rilevante agli	
effetti della prestazione energetica in edilizia ex d.lgs. 192/2005) è indicata	

in mq 232,2. Siffatto valore ricomprende, più che verosimilmente, la sola	
unità immobiliare posta al primo piano catastale dell'edificio e non anche il	
locale cantina, ubicato al piano seminterrato, nonché il soppalco, collocato al	
piano sesto: i quali, viceversa, costituiscono superficie catastale (e	
commerciale) interessata dalla compravendita e che andrebbe perciò	
aggiunta ai mq 232,2 richiamati. Entrambi i locali, infatti, si sottraggono al	
raggio applicativo delle norme poste dal d.lgs. 192/2015 [art. 3 co. 3 lett. e),	
anche in relazione al punto 50 dell'All. 1 al medesimo decreto] e il soppalco,	
in particolare, perché partizione posta al piano sesto e non raggiungibile	
dalla zona termica (piano primo). Inoltre, sebbene debba escludersi la	
coincidenza fra superficie disperdente ex d.lgs. 192/2015 e superficie	
catastale dell'immobile ex DPR n. 138/1998 (quest'ultima equiparata a	
quella commerciale: cfr., sul punto, anche pag. 5 della perizia di stima prot.	
18937/2012 elaborata circa l'immobile di Via Cagliari, su incarico dell'ASP,	
dall'Agenzia del Territorio di Roma: all. 6 al doc. 4 fasc. di Procura; cfr.,	
altresì, ogni altra perizia di stima in atti), si rileva che la prima si approssima	
significativamente alla seconda. Differentemente dalla nozione di superficie	
netta - definita dal punto 50 dell'All. 1 al d.lgs. 192/2015 come superficie	
netta "calpestabile" dei volumi interessati dalla climatizzazione (in	
fattispecie, pari a 215 mq secondo l'allegato "B" alla compravendita) – sia la	
superficie catastale (e, quindi, commerciale) sia la superficie disperdente	
tendenzialmente ricomprendono, infatti, anche (tutta o quota parte del) la	
superficie occupata dalle mura perimetrali o dalle pareti interne all'edificio	
(cfr. artt. 1 co. 1, 3 e 4 dell'all. C al DPR n. 138/1998 per la superficie	
catastale; cfr., nella versione rilevante <i>ratione temporis</i> , art. 2 co. 1 lett. c)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

d.lgs. 152/2009, in relazione al punto 21 dell'All. 1 del medesimo decreto	
nonché al D.M. Sviluppo Economico 26/06/2009 ed alle nozioni, ivi	
ricavabili, di "indice di prestazione energetica" dell'"edificio" e di "volume	
lordo riscaldato"). Ciò precisato a proposito della superficie commerciale	
oggetto di compravendita per notar D'Ettorre, il Collegio osserva che il	
trasferimento immobiliare si realizza al prezzo complessivo di euro	
930.000,00, discendendone che il prezzo di vendita per mq è pari, in questo	
caso, ad euro 3.765,18/mq, ossia ad appena euro 32,702/mq in più rispetto a	
quello di euro 3.732,88 al mq offerto dal Messina (derivante, a sua volta, dal	
rapporto fra prezzo offerto e metri quadri dell'immobile: euro	
586.000,00/157 mq). Il lieve scostamento del prezzo/mq in argomento – che,	
ragguagliato all'intera superficie dell'immobile ASP, restituisce	
apparentemente una diseconomia di - 5.134,214 (ossia 32.702 mq X 157),	
comunque inferiore ai - 12.880,00 risultanti dal confronto fra prezzo offerto	
dal Messina e minimi OMI del secondo semestre 2016 (ossia euro	
586.000,00 - 598.000,00 = -12.880,00) - deve essere riguardato, in linea con	
l'orientamento di legittimità più sopra richiamato, a proposito di alcune	
caratteristiche specifiche dei due immobili omogenei e risultanti in atti.	
Innanzitutto, nel descrivere l'immobile ASP e lo stabile in cui si inserisce, la	
perizia di stima prot. 18937/2012 dell'Agenzia del Territorio di Roma (all. 6	
al doc. 4 fasc. Procura) riferisce che tutte le facciate dei sei piani fuori terra	
gli immobili sono provviste di "piccoli balconi" (p. 3) annoverando, fra le	
caratteristiche dell'unità immobiliari che "la letteratura e la prassi	
estimativa assume come maggiormente influenti", anche la "qualità	
dell'affaccio prevalente" (cd. "comparable"). Ebbene si puntualizza, a	
acti affacció prevatente (ca. comparable ). Lobene si puntuanzza, a	

proposito del cespite oggetto di compravendita D'Ettorre, che lo stesso (e,	
verosimilmente, si tratta dell'unica unità immobiliare dello stabile con tale	
caratteristica) presenta una corte esterna adibita a giardino. Inoltre, tale	
ultimo immobile è da ritenersi, sin dall'alienazione, conforme sotto il profilo	
urbanistico-edilizio (cfr. punto 7 dell'atto notarile) ove si dà conto di una	
SCIA "chiusa" al 14.10.2014 in difetto di sopravvenuti provvedimenti	
inibitori). Una tale conclusione non pare possa plasticamente ripetersi per	
l'immobile in proprietà ASP. La relazione di stima appena sopra richiamata,	
senza distinguere i diversi immobili periziati, riferisce (p. 2/15) della	
legittimità "urbanistica" delle unità immobiliari e, cumulativamente, che	
"gli eventuali abusi edilizi sono stati condonati o in via di condono". Tale	
ultima evenienza (l'essere in via di condono), ove riguardante l'immobile	
qui in considerazione, lo rende senz'altro commerciabile ma, al tempo	
stesso, incide sul suo valore venale, attesa la fisiologica incertezza che	
governa l'esito amministrativo di una istanza di condono edilizio. Per quanto	
chiarito, il giudizio di congruità dell'Amministrazione deve dirsi	
correttamente formulato;	
- relativamente all'immobile sito in Roma, Via D'Arborea, n. 30 (lotto n. 4),	
l'atto per notar Coscia rep. 1210 racc. n. 893 del 27.9.2013 (all. 2 alle	
deduzioni pre-processuali del Venuti) – anch'esso impiegabile quale prezzo	
libero di mercato - dà conto della compravendita di un immobile sito al	
primo piano catastale, Scala B, dello stesso stabile in cui si trovava allocato	
il lotto in proprietà ASP (ma in scala A: cfr. p. 5 della perizia di stima n.	
5500/2014, all. 9 al doc. 4 del fasc. di Procura). Per ragioni omologhe a	
quanto spiegato per l'immobile di Via Cagliari, 42, la superficie	

commerciale compravenduta per notar Coscia può ritenersi plausibilmente	
pari, come perorato dai convenuti, a mq. 224, conseguendone che il	
prezzo/mq di vendita, in questo caso, è pari a € 1.964,28/mq (440.000,00	
euro/224 mq). Il prezzo/mq offerto dal Messina per il lotto n. 4 è pari,	
viceversa, ad euro € 2.233,58/mq (ossia, 306.000,00/137 mq). Nel raffronto	
estrinseco fra i due immobili, emerge che al maggior pregio derivante	
all'immobile ASP dall'essere collocato all'ultimo piano (cfr. p. 4 ed all. 6,	
"comparable C5", della perizia di stima citata) fa comunque da contraltare la	
presenza, in relazione a quest'ultimo, di abusi in via di sanatoria, di uno stato	
"scadente" di conservazione e di difformità catastali dello stato di fatto	
aventi potenziale rilievo ai sensi del D.L. n. 78/2010 (cfr. p. 5 dell'all. 9 al	
doc. 4 cit.). Anche in questo caso, dunque, il giudizio di congruità deve dirsi	
correttamente formulato;	
- con riguardo all'immobile sito in Roma, alla Via Nomentana n. 44, int. 3	
(lotto n. 6), risulta (all. 3 alle controdeduzioni Ficarra) che il prezzo offerto	
dal Messina (euro 591.000,00) sia superiore rispetto ai valori minimi OMI	
del secondo semestre 2016. Il giudizio di congruità, dunque, è stato	
correttamente formulato;	
- con riguardo all'immobile sito in Roma, alla Via Nomentana n. 44, int. 2	
(lotto n. 5), il prezzo offerto dal Messina, pari ad euro 181.000,00, è inferiore	
ai minimi OMI del secondo semestre 2016 (pari ad euro 209.760,00) nella	
misura di euro complessivi – 28.760,00 (all. 3 controdeduzioni Ficarra).	
Rispetto a tale immobile, però, deve evidenziarsi (cfr. all. 7 al doc. 4 del	
fasc. Procura) che la pertinente perizia estimativa compiuta da Agenzia delle	
Entrate riferisce (sia pure cumulativamente) della sussistenza di abusi edilizi	
1	

in via di sanatoria e di una difformità catastale dello stato di fatto in	
relazione alla distribuzione degli spazi interni: elementi, si è detto, non per	
forza neutri ai fini di una valutazione di congruità del prezzo offerto e, in	
generale, della stima del più congruo valore commerciale dell'unità	
immobiliare. Per quanto evidenziato, il giudizio di congruità non appare	
viziato da macroscopica irragionevolezza, illogicità o diseconomicità;	
- in ordine all'immobile sito in Palermo, alla Via Sammartino, n. 128 (lotto	
n. 2), si rileva (ancora, all. 3 alle controdeduzioni Ficarra) che il prezzo	
offerto dal Messina (pari ad euro 191.000,00) è inferiore di euro - 167.050	
rispetto ai valori minimi OMI del secondo semestre 2016 (euro 358.050,00).	
L'immobile in questione presenta, tuttavia, delle caratteristiche assai	
peculiari se non eccezionali (Cass., Sez. Trib., sent. n. 20976/2023, cit.). Il	
manuale OMI elaborato dall'Agenzia delle Entrate (cfr., in particolare, pp.	
10 e 11) e versato in atti dal Venuti (all. 4 alla comparsa) dà conto del fatto	
che la Banca dati OMI fornisce un intervallo minimo - massimo dei valori di	
mercato per unità di superficie, per tipologia immobiliare e "stato di	
manutenzione e conservazione"; precisa, inoltre, che i "valori minimi e	
massimi sono riferiti, difatti, all'ordinarietà" e che, pertanto, vengono	
escluse "quelle quotazioni riferite a immobili di particolare pregio o	
degrado o che comunque presentino caratteristiche non ordinarie per la	
tipologia edilizia della zona di appartenenza"; puntualizza, a proposito dello	
"stato di manutenzione e conservazione", che esso si sostanzia nella	
"condizione dell'unità immobiliare tenuto conto del livello generale delle	
finiture interne e dell'efficienza degli impianti tecnologici presenti",	
distinguendolo attraverso la tripartizione di "ottimo, normale e scadente".	

Queste rappresentazioni estimative trovano solido ed univoco conforto sia	
nella produzione documentale del Dr. Fiorentino (all. 22 alla sua comparsa)	
- ove, in nota, la schermata della Banca dati OMI prodotta, per quanto	
riferita alle quotazioni del secondo semestre 2018, ribadisce che lo "stato di	
conservazione e manutenzione assume[re] valori: Ottimo Normale	
Scadente" – sia nella perizia di stima dell'immobile sito in Roma alla	
D'Arborea, n. 30 commissionata dall'ASP (all. 9 al doc. 4 cit.). La stima	
particolareggiata, in quest'ultimo caso, definisce "scadente" lo stato	
manutentivo dell'immobile, allineandosi pertanto al comune lessico	
scientifico-estimativo di riferimento fatto proprio, come chiarito, anche dalla	
Banca dati OMI. Ne segue, logicamente, che il valore minimo OMI relativo	
al secondo semestre 2016, riportato nel pertinente prospetto La Valle (all. 3	
alle controdeduzioni del Ficarra), si presta a riferirsi - al più - ad un	
immobile che si trovi in uno stato conservativo/manutentivo almeno	
"scadente". A questa peculiare condizione, tuttavia, l'immobile palermitano	
di Via Sammartino, n. 128 si sottrae, disvelando, anzi, l'assoluta	
impossibilità applicativa dei valori OMI (minimi o medi che siano). Già	
cinque anni prima dell'aggiudicazione, infatti, la stima particolareggiata n.	
2594 del 26.09.2012 della Direzione provinciale di Palermo dell'Agenzia del	
Territorio (all. 3 al doc. 4 del fasc. di Procura) riferisce che "dal punto di	
vista manutentivo e conservativo si presenta in pessime condizioni,	
aggravate nel tempo da infiltrazioni di acqua piovana dal tetto di copertura	
e dallo stato di abbandono" (p. 7). Non solo la qualificazione estimativa e	
superlativa di "pessimo" denota una condizione concreta dell'unità	
immobiliare finanche deteriore rispetto ad uno stato "scadente" – di guisa	
<u>-</u>	

che, stando al manuale OMI, esso fuoriesce per definizione dall'ambito	
applicativo di quotazioni che non riguardano "immobili di particolare	
degrado" – ma la stima particolareggiata illustra, ulteriormente, il	
progressivo aggravamento del già pessimo stato conservativo in ragione di	
infiltrazioni direttamente provenienti dal tetto di copertura. Non consta in atti	
che un tale ammaloramento dell'unità immobiliare sia stato poi risolto – il	
contrario, viceversa, è univoco <i>inter partes</i> – di talché è logico supporre che,	
nel quinquennio successivo alla stima, lo stato manutentivo/conservativo	
dell'unità si sia potuto solo aggravare e, in ogni caso, mai auso-risolversi.	
Per quanto evidenziato, allora, non vengono offerte da parte attrice né	
diversamente emergono in atti ragioni plausibili atte a porre in discussione la	
correttezza del giudizio di congruità raggiunto dall'Amministrazione anche	
per tale lotto.	
6. Per quanto complessivamente illustrato - assorbita e/o implicitamente	
disattesa ogni ulteriore argomentazione delle parti in quanto incompatibile	
con l'iter logico-giuridico che precede – il Collegio reputa che	
l'aggiudicazione sia stata pronunziata dall'amministrazione nel rispetto delle	
prescrizioni di <i>lex specialis</i> , dei principi di efficacia e di economicità che	
regolano l'azione amministrativa e del quadro normativo applicabile alla	
fattispecie. Ne segue, anzitutto, la declaratoria di esenzione da responsabilità	
amministrativa dei convenuti cui la domanda attorea contesta di aver	
contribuito, con la propria condotta omissiva o commissiva,	
all'aggiudicazione della procedura ristretta in termini antigiuridici ovvero	
illeciti dal punto di vista amministrativo-contabile. Per questi comparenti,	
d'altronde, difetterebbe in ogni caso l'elemento soggettivo della colpa grave,	
a material, anomice of mogin case i elemento soggettivo dena corpa giave,	

46	
in quanto il <i>modus operandi</i> da essi tenuto – per quanto si è ampiamente	
detto – si è tradotto in condotte in alcun modo precluse, massimamente in	
termini chiari ed univoci, dall'auto-vincolo amministrativo (id est la lex	
specialis) all'evidenza connotato da certa qual elasticità prescrittiva e	
conformativa.	
6.1. Le medesime ragioni, appena sopra esposte, sono sufficienti a	
giustificare la declaratoria di esenzione di responsabilità amministrativa di	
tutti gli ulteriori convenuti per i quali la domanda introduttiva ha ipotizzato	
un concorso causale in relazione alle fasi della stipula del preliminare e di	
stipula del definitivo. Stante la liceità gius-contabile dell'aggiudicazione	
definitiva, lecite sono pure le condotte che hanno permesso la stipula dei	
contratti preliminare e definitivo. In ogni caso, con riguardo a questa platea	
di convenuti, ad avviso del Collegio:	
(a) non sussisterebbe, comunque, la colpa grave degli agenti amministrativi	
che hanno contribuito alla stipula del preliminare. Questi, in effetti, potevano	
legittimamente confidare nella liceità amministrativo-contabile	
dell'aggiudicazione definitiva, di talché non si davano evidenti, per essi, i	
presupposti per intervenire in autotutela (ex art. 21 quinques ovvero 21	
nonies L. 241/90) su tale provvedimento. La previa necessità dell'adozione	
di un provvedimento di secondo grado per legittimamente rifiutare la stipula	
del preliminare – tema non intercettato, con la doverosa perspicuità, dalla	
domanda attorea – va in ogni caso considerata nel quadro delle conseguenze	
risarcitorie da responsabilità pre-contrattuale cui l'Amministrazione sarebbe	
rimasta esposta;	
(b) non sussisterebbe, comunque, la colpa grave degli agenti amministrativi	

che hanno contribuito alla stipula del definitivo, i quali, per negare la	
conclusione dell'atto compravendita, avrebbero dovuto dapprima annullare	
 in autotutela l'aggiudicazione definitiva, la cui pretesa illiceità gius-	
contabile, tuttavia, in alcun modo poteva dirsi seriamente evidente agli	
stessi. Questi, infatti, potevano porre legittimo affidamento anche sulla	
stipula del preliminare in occasione della quale non fu rilevato alcun vizio	
dell'aggiudicazione definitiva. Il tutto, sia bene inteso, a prescindere dalle	
più radicali problematiche riguardanti l'attitudine dell'eventuale	
provvedimento di annullamento/revoca dell'aggiudicazione definitiva a	
rimuove il vincolo giuridico alla stipula del definitivo discendente dal	
preliminare, nonché delle questioni di ordine risarcitorio - in forma specifica	
o per equivalente – legati al rifiuto alla stipula del definitivo.	
7. In conclusione, il Collegio:	
- dichiara esenti dalla responsabilità amministrativa loro contestata i Sigg.	
La Valle Antonino Maria Domenico (C. F. LVLNNN57T06A089Y),	
Tronca Francesco Paolo (C.F. TRNFNC59C21G273C), Venuti Gervasio	
(C.F. VNTGVS55E18B157), Ficarra Salvatore Lucio (C.F.:	
FCRSVT64C04F065Y), Lombardo Salvatore (C.F.	
LMBSVT62L14B429X), <b>Salvago Beatrice</b> (C.F. SLVBRC62L64A089G) e	
Fiorentino Antonino (C.F. FRNNNN52P28F299T);	
- condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento alla refusione	
delle spese di lite, in favore di ciascuno dei convenuti dichiarati esenti da	
responsabilità amministrativa, che si liquidano in euro 3.151,00	
(tremilacentocinquantuno,00), comprensivi di spese generali ed oltre IVA	
e CPA se dovuti, in base allo scaglione minimo previsto per i giudizi innanzi	

	48	
a	questa Corte dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, al netto della fase istruttoria	
no	n tenutasi ed in considerazione delle questioni divisate.	
	P.Q.M.	
La	Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
de	finitivamente pronunciando:	
- d	lichiara esenti da responsabilità amministrativa i convenuti Sigg. La Valle	
Aı	ntonino Maria Domenico (C. F. LVLNNN57T06A089Y), Tronca	
Fr	rancesco Paolo (C.F. TRNFNC59C21G273C), Venuti Gervasio (C.F.	
Vì	NTGVS55E18B157), Ficarra Salvatore Lucio (C.F.:	
FC	CRSVT64C04F065Y), Lombardo Salvatore (C.F.	
LN	MBSVT62L14B429X), <b>Salvago Beatrice</b> (C.F. SLVBRC62L64A089G) e	
Fi	orentino Antonino (C.F. FRNNNN52P28F299T);	
- (	condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento alla refusione	
de	lle spese di lite, in favore dei convenuti dichiarati esenti da responsabilità	
an	nministrativa, che si liquidano in euro <b>3.151,00</b>	
(tr	remilacentocinquantuno,00) ciascuno, comprensivi di spese generali ed	
olt	rre IVA e CPA se dovuti.	
M	anda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
Co	osì deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 05 giugno 2024.	
	Estensore Il Presidente	
Ra	nimondo Nocerino Salvatore Chiazzese	
	to digitalmente F.to digitalmente	
De	epositata nei modi di legge	
	lermo, 8 agosto 2024	
	······································	

49	
Il Direttore della Segreteria  Dott.ssa Caterina Giambanco	
Firmato digitalmente	